

COMUNE DI SORA

(PROVINCLA DI FROSINONE)

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2002 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2010

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Art. 3 - Individuazione delle entrate del Comune

Art. 4 - Regolamentazione delle entrate

Art. 5 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II- Accertamento delle entrate

CAPO I: Gestione delle entrate

Art. 7 - Forme di gestione delle entrate

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

CAPO II: Denunce e controlli

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

Art. 10 - Compenso incentivante al personale addetto

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Art. 12 - Rapporti con il contribuente

Art. 13 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

Art. 14 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

TITOLO III- Attività di riscossione e rimborsi

Art. 15 - Forme di riscossione

Art. 16 - Sospensione e dilazione del versamento

Art. 17 - Rimborsi

Art. 18 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV - Sanzioni-contenzioso e strumenti deflativi

Art. 19 - Sanzioni

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Art.20 - Autotutela

Art. 21 - Accertamento con adesione

Art. 22 - Statuto dei diritti del contribuente

Norme finali e transitorie

Titolo I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con Adesione

Art. 3 - Competenza

Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione

Art- 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art 7 - Effetti dell'invio a comparire

Art- 8 -Atto di accertamento con adesione

Art 9 - Perfezionamento della definizione

Art.10 - Effetti della definizione

Art-11 - Riduzione della sanzione

Titolo II

Ravvedimento operoso

- Disciplina

Art. 12 – Finalità del ravvedimento

- Decorrenza e validità

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Ai sensi del D.lgs 446/97

TITOLO 1 Disposizioni generali

Art.1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla L. 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.l.s. 15.12.1.997, dal T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazione e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art.2

Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art.3

Individuazione delle entrate del Comune

- I. Costituiscono entrate tributarie quelle che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato individuano i tributi, le loro aliquote massime ed i soggetti passivi.
2. Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

Art. 4

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

Entro, i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, annuale di previsione, la Giunta Municipale dovrà determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e la prestazione, di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto, conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale e parziale, dei costi, dei servizi a cui si riferiscono.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale prevede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva espressa esclusione del Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che la prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione e documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II

Accertamento delle entrate

Capo I: Gestione delle entrate

Art.7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e T.U.E.L.
 - b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142

- c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
- d) Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 41
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizioni per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi della gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.8

Soggetti responsabili delle entrate

- 1. Sono responsabili delle singole entrate del comune i responsabili dei singoli servizi, ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione, nonché i responsabili d'imposta nominati con apposito atto deliberativo.
- 2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo nonché il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.
- 3. Il responsabile dell'entrata tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'ente, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 20 del presente regolamento.
- 4. In accordo con il responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
- 5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di

tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili del singoli servizi e delle attività connesse.

Capo II: Denunce e controlli

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune e del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carice, del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. Il responsabile, quando non sussistano prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva, nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento, nonché vengano rispettate le scadenze previste dalla normativa di legge.

Art. 10

Compenso incentivante al personale addetto

1. E' istituito in questo Comune, un fondo speciale finalizzato all'incentivazione del personale in servizio presso l'Ufficio tributi e presso altri uffici comunali che partecipano al recupero di imposte e tasse evase.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente, in sede di redazione del Bilancio di previsione, con l'accantonamento del 5,0% delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'anno precedente.

3. Il premio incentivante sarà corrisposto al personale che, sotto la supervisione dell'ufficio Tributi e con le modalità indicate in apposito progetto, abbia partecipato all'attività di accertamento e di controllo secondo gli indirizzi e le modalità fornite dall'Amministrazione.

Art. 11

Interrelazione tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità di autorizzazioni per l'occupazione aree pubbliche, per l'installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni altro che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a dare comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 12

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
3. Il difensore civico assume anche la qualifica di garante del contribuente e come tale, su domanda del contribuente interessato può richiedere documenti o chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Art. 13

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo di messi o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 14

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e Patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme generali e in quelle che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono

il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l' aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e le autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9 risulta che stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo di messi o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune tale soggetto.

TITOLO III

Attività di riscossione e rimborsi

Art. 15

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73 modificato con DPR 43/88
2. A tal fine trovano applicazione gli art. 68 e 69 del DPR 43/88
3. I Regolamenti delle entrate patrimoniali possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per il contribuente e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della riscossione quale versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e se attivi, con accrediti elettronici.
5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.
6. I ruoli predisposti nelle forme previste dalle disposizioni di legge debbono essere visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, ovvero dal responsabile del servizio, il quale provvede a tutti gli adempimenti di legge connessi.

Art. 16

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, colpiti da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta scritta dell'interessato, l'ufficio competente autorizza il pagamento del debito del contribuente inerente le entrate tributarie comunali arretrate in numero massimo di 60

rate mensili, con applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi al tasso legale. Nel caso di mancato pagamento di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e dall'eventuale beneficio della definizione agevolata delle sanzioni e deve provvedere al pagamento del debito residuo, così come rideterminato dall'ufficio, entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. Per coloro che scelgono la rateizzazione mensile, nel caso del mancato pagamento di cinque rate, il debitore decade dal beneficio.

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 17

Rimborsi

1. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso ottenuto a procedere all'esame della medesima e a notificare, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
3. Sugli importi dovuti per rimborsi sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dalle norme che regolano i singoli tributi ed entrate patrimoniali a decorrere dalla data dei pagamenti ai sensi dell'art. 1282 del c.c.) per le annualità fino al primo, semestre 1998 c al tasso legale dal secondo semestre 1998.

Art. 18

Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione relativamente ai tributi locali di ogni specie (con esclusione di TARSU giornaliera e TOSAP temporanea), qualora l'ammontare dovuto per ciascun tributo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo, in Euro 10,33 (pari a £ 20.000 c.ca).
2. La disposizione di cui al comma 1. non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 10,33 (pari a £. 20.000 c.ca).

Titolo IV

Sanzioni - contenzioso e strumenti deflativi

Art. 19

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471-472-473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono graduate con delibera adottata dal comune ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste suddetti D.Lgs.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di una entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste dai regolamenti di ogni singola entrata.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del servizio, di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. Non si applicano sanzioni quando i versamenti sono stati tempestivamente effettuati dal contribuente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Contenzioso giudiziario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio ufficio tributario, il Comune può promuovere con altri Comuni, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, la gestione associata tributaria alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo del suo delegato e su indicazione del funzionario

responsabile a compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizioni soggettive del comune.

3. Ai sensi dei D. Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del comune o il concessionario, (ex art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) può essere abilitato a rappresentare l'ente:
 - Per le controversie di importo inferiore a cinque milioni può presentarsi in giudizio senza, difensore, o in caso di gestione associativa può in contenzioso farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
 - Per le controversie di importo superiore a cinque milioni la difesa in giudizio deve essere affidata a un professionista abilitato, in caso di gestione associata nel contenzioso deve farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività contenziosa in materia di entrate patrimoniali il comune e il concessionario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio, di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 20

Autotutela

1. Il comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett.b D.Lgs. 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) Valore della lite;
 - c) Costo della difesa;
 - d) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. In ogni caso anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) evidente errore logico;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. In caso di giustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
 5. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
 6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato ad destinatario dell'atto.

Art.21

Accertamento con adesione

- 1 Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dal'apposito regolamento allegato al presente quale parte integrante.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 22

Statuto dei diritti del contribuente

Il Comune garantisce il buon andamento della sua attività quale soggetto attivo dei tributi secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e disciplinato dall'apposito regolamento che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale.

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile a quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2002.

Titolo I

Accertamento con adesione

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il comune di Sora per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione con l'art. 21 del regolamento generale delle entrate, al quale è allegato, costituendo parte integrante.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 secondo le disposizioni seguenti.

Art.2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obblighi al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art.3

Competenza

Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art.4

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.5

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia al contribuente stesso un invito a comparire da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione dei contribuenti al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

ART .6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a

mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza purché questa rientri nell'ambito dell'applicazione d'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 7

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate nell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 8

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo della documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza e con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i dieci milioni.
6. Competenze all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza accolta e sulle somme dovute per il tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile
7. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 1.032,91 (pari a £ 2.000.000 c.ca), può chiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria bancaria o equipollente.

Art.10

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora, l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riduzione ad un quarto è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

Titolo II

Ravvedimento Operoso

Disciplina: l'istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997. L'art.2 D.Lgs. 506/1999 ha apportato delle modifiche a tale istituto, prevedendo la possibilità di regolarizzare con le sanzioni ridotte ad 1/8 del minimo la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine, anziché entro 30 giorni.

Ha subito una ulteriore modifica per effetto dell'art. 2 co.1 lettera b) del D.Lgs 30 marzo 2000, n.99, che prevede la riduzione ad 1/5 del minimo delle sanzioni se la regolarizzazione viene effettuata entro il "termine lungo", cioè entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art.12

Finalità del ravvedimento

1. Consente di regolarizzare le violazioni sia sostanziali che formali, con applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che l'adempimento omesso o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini.
2. Il ravvedimento non applicabile se la violazione è già stata constatata o siano iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione (o i soggetti per i quali ha agito) abbia avuto formale conoscenza. L'art.6, co. 1, lett.a), D.Lgs. 442/1998, ha previsto che se le omissioni o gli errori sanabili non ostacolano l'attività di accertamento in corso e non incidono sulla determinazione o sul pagamento delle imposte, il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore.

3. E'altresì, opportuno sottolineare che a norma dell'art., 10 co. 3, L. 27.7.2000, n.212 "Disposizioni in materia di statuto del contribuente", in ipotesi di mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, non sono irrogate sanzioni.
4. Gli interessi moratori vanno calcolati al tasso legale del 2,5% (fino al 31/12/2000) e del 3,5 % (a partire dal 1° gennaio 2001), dal giorno successivo a quello di scadenza e fino, al giorno di pagamento compreso.

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2002
2. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire, da tale data o se già notificati qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
3. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche nei periodi pregressi d'imposta relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.